IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXII - Serie V - Vol. IX - Fasc. XII - Dicembre 1937

SOMMARIO: SALUTO, p. 353. — ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE. Atti del Sommo Pontefice Pio XI. Allocutio ad Consistorium diei 13 decembris 1937, p. 354; L'Allocuzione Pontificia alla Prelatura, p. 355. — NOTE DI DIRITTO CANONICO. Effetti delle censure, (*Continuazione*) - Mons. PISTOCCHI, p. 362. — ASCETICA SACERDOTALE. « Punti fermi » per una importante e giusta proposta, p. 369. — RECENSIONI, p. 374. — INDICE SISTEMATICO DEL VOLUME XLIX, p. 378. — INDICE ALFABETICO DELLE PERSONE E DELLE COSE, p. 382.

Saluto

Le molte e gravi responsabilità, che si sono via via venute accumulando sulle mie povere spalle, m'hanno imposto di rassegnare alla benemerita casa editrice Desclée l'onorifico incarico della direzione del sempre caro « Monitore Ecclesiastico ».

La casa editrice e proprietaria di questa rivista, che è sempre la più autorevole del genere, piuttosto che affidare ad altri il delicato compito della direzione, ha preferito cederla addirittura ai Signori della Missione. La decisione non poteva essere più felice, sotto ogni rapporto.

Ora la stessa casa editrice mi prega con insistenza perchè dia ai lettori della rivista il commiato sia dell'editore che del direttore uscente. Quanto al primo si comprende come non senza dolore ceda questa bella bandiera, che a costo di non lievi preoccupazioni e sacrifici ha, in tempi così difficili, mantenuta alta per il decoro e il vantaggio del clero d'Italia. Per questo il clero d'Italia serberà imperitura gratitudine.

Quanto a me debbo confessare che passo con gioia questa bella bandiera in mani ben più esperte; ma non sento il distacco: non dalla rivista, alla quale mi terrò sempre unito, nulla trascurando per procurarle il favore che merita; non dai lettori intelligenti di essa, con la maggior parte dei quali continuerò a tenermi a contatto non solo a mezzo di private consultazioni, come ho fatto finora, ma a mezzo della « Rassegna di Morale e Diritto », che è ormai la rivista dell'episcopato italiano e del clero più intelligente e più operoso.

Per questo non un commiato io debbo qui dare, dacchè non mi stacco da alcuno, ma piuttosto un ringraziamento cordiale a quanti mi hanno seguito con crescente interesse su questa rivista e sulla mia « Rassegna », mostrando così una lodevole, e non commune, comprensione delle esigenze dell'apostolato moderno.

Nel porgere alla nuova Direzione il cordiale saluto ha la certezza profonda che il «Monitore Ecclesiastico» vivrà, crescerà, fiorirà, perchè ha una famiglia di lettori numerosa, affezionata, intelligente, consapevole delle gravi responsabilità dell'ora. Adunque Vivat, crescat, floreat.

S. Romani
Via Machiavelli, N. 50

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Allocutio ad Consistorium diei 13 decembris 1937

(« A. A. S. », 23 dec. 1937, Vol. XXIX, pag. 445).

Venerabiles Fratres. — Quod iterum Nobis ex divina benignitate licet, post non breve temporis intervallum, hoc in amplissimo consessu vos convocatos circumspicere paterneque alloqui, id haud mediocre Nobis solacium affert animique delectationem. Neque una de causa iubemur bonorum omnium largitori Deo immortales grates agere, qui Nobis Ecclesiaque suae, tot inter angustias atque procellas, praesentissima ope sua nullo tempore defuit.

Ac primum placet, heic, vobis coram, gratam eidem etiam atque etiam profiteri testificationem, quod, etsi diuturna infirmitate affecti, numquam tamen caelestibus donis supernisque muneribus destituti fuimus; ac postremis hisce mensibus illa miserentissimum Deus excipere visus est vota supplicationesque, quae per iterata haec verba eidem admovebamus: « Domine, si in Ecclesiae bonum hominumque salutem aliquantum adhuc possumus operare conferre Nostrae, non laborem, non dolorem recusamus ».

Huc accedit quod per annum, qui iam ad exitum vergit, non parum sane Eucharisticis illis celebrationibus delectati sumus, quas per Nostrum *a Latere* Legatum participavimus, quaeque ut uberes virtutis religionisque edidere fructus, ita ob testatam publice in communem Patrem pietatem caritatemque, et ob adhibitas pro incolumitate Nostra impensissimas ad Deum preces, mirandum prorsus exstitere catholicae fidei, concordiae unitatisque spectaculum.

In praesens vero alia de causa gaudium augetur Nostrum, quae quidem arctiore ratione sacrum attingit Collegium vestrum. Quan-

doquidem enim lugendas idem Purpuratorum Patrum iacturas fecit, quos heic amantissima voluntate paternoque desiderio commemoratos volumus, datur Nobis in eorum locum alios sublegere praeclarissimos viros, ex quorum in Romanae Ecclesiae Senatum cooptatione, ob egregia, quibus iidem nitent, animi ornamenta eximiaque promerita, vestri Ordinis decus non mediocre incrementum procul dubio accipiet.

Verumtamen, antequam eorum nomina, ex Apostolicae Sedis more, ac in aulae maiestate renuntiemus, temperare Nobis non possumus quin gravissimas, quibus Noster oppletur animus, sollicitudines anxitudinesque vobiscum communicemus. Non enim desut, tempestivis entermixtae solaciis, trepidationis dolorisque causae; cum praesertim ad extremas Orientis orae respicimus, in quibus ex calamitatis illis rerum conversionibus, quae, ut pronum est, bellica comitantur discrimina, evangelici verbi praecones ac florentes christifidelium communitates tot tantaque acceperunt detrimenta, ac vel maiora in posterum reformidant.

Quod si ad Europam oculos convertimus, non minore cum aegritudine cernimus quae in Russiarum regionibus impie atrociterque perpetrantur, et quae in Germania magno cum christianae vitae periculo decernuntur; dum carissimae nobis catholicae Hispaniae populi tristibus adhuc afflictisque iactantur rebus, etsi aliqua inibi spes subest meliorum temporum.

Quae omnia dum summo moerore Nostrum afficiunt ac sollicitant animum, ad *misericordiarum Patrem et Deum totius consolationis* (cfr. *II Cor.*, 1, 3) supplici fidentique prece confugimus; ab eodemque enixe contendimus ut hisce malis miseriisque mederi benigne velit; atque ab Ecclesia sua ab hominumque societate minaces graviorum tempestatum fluctus, pro infinita clementia sua, prohibeat, quamvis haud pauci non modo e privatis hominibus, sed ex iis etiam in quibusdam Nationibus, qui publicae rei praesunt, sacra religionis officia neglegendo posthabeant, ac vel in ipsum aeternum Dei Numen temerario ausu rebellent.

L'allocuzione Pontificia alla Prelatura per gli auguri del S. Natale. (1)

Il Santo Padre ha incominciato col dire che è sempre particolarmente bella, gioconda quest'udienza natalizia; bella, gioconda, grande anzi, per la maestà che le conferisce il Sacro Collegio e la Prelatura romana; e in quest'anno anche più bella, gioconda e grande, non solo per il numero imponente e la rappresentanza dei compo-

(1) « Osservatore Romano », n. 300, del 25 dicembre 1937.

nenti il Sacro Collegio, ma anche perchè alla Prelatura romana si aggiungeva la rappresentanza della molteplice Famiglia Pontificia, con i suoi più alti esponenti.

Veramente bella, gioconda e grande udienza. E si direbbe — continuava Sua Santità — che nulla poteva aggiungersi a quella bellezza e grandezza di cose se non fosse venuta la bella e buona parola del venerato Decano del Sacro Collegio, il quale aveva saputo veramente, nella sua bontà, trovare di che impreziosire tanta bellezza e grandezza di cose. Egli aveva saputo infatti aggiungere lo spirito profondo di cui erano animate tutte le parole dell'indirizzo da lui rivolto, in nome del Sacro Collegio, al Santo Padre.

Quello che veramente Sua Santità non poteva non far seguire a sì nobile insieme di cose e di omaggi era una parola di paterna riconoscenza per tutta quella manifestazione di vera pietà filiale. Ciò che l'alto interprete aveva detto era denso di dati fin troppo buoni, fin troppo ricchi, per quel che riguardava la persona del Sommo Pontefice; ma non altrettanto ricchi per quel che riguarda le sofferenze che travagliano questo povero mondo e i tanti pericoli che ancora su di esso sovrastano.

E perciò Sua Santità diceva che non avrebbe avuto da aggiungere se non una parola di paterna riconoscenza a tutti e singoli gli intervenuti — e si affrettava a dirla — e non soltanto per la loro cara presenza, ma pure per il pensiero che l'aveva ispirata, e per il sentimento che l'aveva animata; non avrebbe avuto altro da aggiungere, se non ci fossero stati tanti particolari motivi, e purtroppo non lieti davvero, per dire — come già in altre occasioni e su altri argomenti Egli ha dovuto fare — ancora due parole: una parola, anzitutto, di constatazione e di fatto; un'altra parola di merito e di principio, che si risolve anche in parola di alta protesta.

E dapprima una parola di constatazione e di fatto: poichè da parecchio tempo si vengono svisando, negando, travisando i fatti e soprattutto un fatto, altrettanto grande e vasto, geograficamente vasto e dolorosamente grande e grave nel senso morale, intimo della parola.

Voleva dire, il Sommo Pontefice, il fatto doloroso, penosissimo della persecuzione religiosa nella Germania: perchè, diceva il Santo Padre, vogliamo dare alle cose il loro nome, e non si abbia a ripetere di Noi quel che l'antico storico disse in un determinato momento: *Vera etiam rerum perdidimus nomina.*

No, proseguiva Sua Santità, per grazia di Dio, non abbiamo perduto tali nomi: vogliamo chiamare le cose col loro nome. Nella Germania c'è infatti la persecuzione religiosa. Da molto tempo si va dicendo, si va facendo credere che la persecuzione non c'è: sappiamo

invece che c'è, e grave; anzi, poche volte v'è stata una persecuzione così grave, così temibile, così penosa; e sì triste nei suoi effetti più profondi. È una persecuzione alla quale non mancano nè il prevalere della forza, nè la pressione della minaccia, nè i raggiri dell'astuzia e della finzione.

Non avrebbe voluto l'Augusto Pontefice trattenersi in cosa cotanto dolorosa: ma aveva voluto aggiungere quel rilievo per chi ne avesse bisogno, poichè nessuno può dubitare che parlando di tali e sì gravi cose, che toccano così da vicino le Sue responsabilità, il Vicario di Gesù Cristo possa sembrare meno informato o dire una cosa per l'altra.

Il Santo Padre passava quindi al secondo punto, alla questione di merito e di principio, sempre sullo stesso argomento, e pur connessa alla prima parola, e sempre a proposito della Germania. In Germania lo sanno un po' tutti: ed è stato spesso ripetuto anche altrove e spesso con accentuazione di tinte, che il Papa è stato ed è ancora tanto amico della Germania. Infatti pochi Paesi ha conosciuto tanto bene Sua Santità come la Germania; e in una parte tanto eletta e rappresentativa, e favorevolmente rappresentativa per sapere, ingegno, coltura ed alti studi. Sono legioni quelli che Egli ha ammirato: non soltanto perchè andati a Lui come pellegrini, ma perchè conosciuti a casa loro; nelle loro biblioteche, nei loro grandi istituti, nelle loro grandi città.

È pertanto triste, doppiamente triste per il Sommo Pontefice dover ricordare quanto in quel Paese si commette contro la verità; una verità che Lo riguarda non solo personalmente — questo sarebbe il meno, sarebbe molto meno — che Lo riguarda in modo ben più grave in quanto tocca ciò che Egli ha di più caro, che occupa i Suoi pensieri, il Suo cuore; ciò che investe tutta la Sua responsabilità davanti a Dio e davanti agli uomini, ossia la Gerarchia cattolica, la Religione cattolica, la Santa Chiesa di Dio, che la bontà divina ha affidato alle cure del Suo Vicario in terra.

Si va dicendo che la Religione cattolica non è più cattolica, ma è politica, e si prende questo pretesto, questa qualifica per giustificare la persecuzione, come se non fosse persecuzione, ma, per così dire, una manovra di difesa. Quei dilettissimi figli condividevano e condividono col Padre la constatazione che qui si tratta della stessa accusa fatta a Nostro Signore quando fu tradotto davanti a Pilato, quando tutti l'accusavano di fare la politica: d'essere un usurpatore, un cospiratore contro il regno politico, un nemico di Cesare. E Pilato mostrava, in un primo tempo, di non capire lo spirito della cosa, o almeno fingeva di non aver capito, e perciò la sua domanda:

Ergo, rex es tu?; ossia, sei tu venuto a mettere a soqquadro, come un grande capo politico, un mestatore politico, il regno di Cesare? Ed il Signore, nella Sua calma divina, all'affermazione rispondeva: *Regnum meum non est de hoc mundo.* Non è di quel mondo che tu pensi o sembri pensare. Se il mio regno fosse di quelli, la gente mia si sarebbe messa in armi per venirmi in aiuto.

Così — proseguiva Sua Santità — possiamo dire anche Noi. Se Noi facessimo la politica che Ci si addossa, che Ci si attribuisce, in questo parlare di riarmamenti, e di guerra, Ci sarebbe forse un posto, per quanto piccolo od esiguo, anche per Noi. No, il Sommo Pontefice non ha bisogno di giungere fin là: *Regnum meum non est de hoc mundo.* Il Papa non fa della politica: Egli non vive, non opera per fare della politica, ma per rendere testimonianza alla verità, per insegnare la verità: questa verità che il mondo così poco apprezza, e di cui poco si cura, mentre si cura di tutto il resto, precisamente come Pilato che non aspettò la risposta alla sua domanda: *quid est veritas?*

Il Sommo Pontefice vuol dire e ripetere e protestare altamente in faccia al mondo intero: Noi non facciamo della politica; al contrario, proprio per ritornare alle parole di Nostro Signore Gesù Cristo, se così fosse, la gente Nostra — e in tutto il mondo abbiamo gente Nostra! carissimi figli, devoti fedeli, credenti, adoratori di Dio — verrebbe in aiuto a Noi. Orbene nessuno di questi figli Nostri sparsi nel mondo, nessuno crede che Noi facciamo della politica; quando tutti vedono invece e continuamente constatano che Noi facciamo della religione, e non vogliamo far altro.

Certo, aggiungeva il Santo Padre, appunto per questo si deve affermare che il semplice cittadino deve conformare la propria vita civica alla legge di Dio, di Gesù Cristo; è questo fare della religione o della politica? Non certo della politica.

Noi vogliamo poi — proseguiva Sua Santità — che anche nella vita civica, nella vita umana e sociale, siano sempre rispettati i diritti di Dio che sono anche i diritti delle anime. È quello, dice il Santo Padre, che abbiamo sempre unicamente fatto. Se altri ha pensato altrimenti e dice altrimenti, ciò è contro la verità. Ed è ciò che profodamente addolora il Sommo Pontefice: il gettare quest'accusa molteplice di abusata religione — uno dei peggiori pensieri che possano venire in mente umana — l'accusa di abusata religione a scopo politico; il lanciare, si dica pure la vera parola, tale calunnia contro tanti Suoi venerati fratelli nell'Episcopato, contro autorevoli membri del Sacro Collegio, contro tanti sacerdoti, contro tanti buoni fedeli, di null'altro solleciti che di ubbidire alla legge di Dio, di far

conoscere questa divina legge, di fare opere di buoni cristiani, e quindi, evidentemente, opera di migliori cittadini, come consapevoli d'essere responsabili anche di questi doveri civici e sociali non soltanto davanti agli uomini, ma dinnanzi a Dio stesso.

Il Santo Padre dichiarava, pertanto, che la Sua protesta non poteva essere né più esplicita, né più alta di fronte al mondo intero: Noi facciamo della Religione, non facciamo della politica: lo sanno tutti, lo vedono tutti quelli che vogliono vedere.

Per il rimanente, questa proclamazione della verità vada — continuava il Sommo Pontefice — a consolare tanti Suoi fratelli nell'Episcopato, i sacerdoti e i fedeli che soffrono tanto sotto questa persecuzione che è così ingiusta e così tristamente negatrice; e soprattutto soffrono per questa calunnia, vera calunnia, dopo la quale non si poteva aggiungere una sofferenza più acuta alle sofferenze, alle angustie di ogni genere che la persecuzione comporta con sé.

Sappiano essi che il Papa è con loro; che Egli conosce le loro tribolazioni, che soffre con essi; e che la Sua più grande sofferenza è di saperli cotanto tribolati, così sensibili alle accuse che vengono mosse contro di loro.

Che ci resta? — proseguiva Sua Santità — ci resta quello che, grazie a Dio, sempre ci resta e ci resterà: elevare l'occhio e il cuore, l'animo e la mente a Dio benedetto: Egli venga in nostro aiuto; veda Egli, che tutto può, e provveda nella Sua infinita bontà e misericordia; venga Egli in aiuto di tanti cari fedeli che soffrono; venga Egli, e non soltanto nel Paese più sopra nominato, ma anche altrove, ovunque si soffre per il Suo Nome e per la Sua legge. Venga Egli a far cessare tanto male e a ricondurre sulla buona via della verità riconosciuta, della verità onorata, tanti che ora sembrano davvero non conoscerla se non per negarla e per offenderla. Terribile punizione, questa, terribile spettacolo, ma che fa anche pensare — un pensiero, diceva Sua Santità, di cui Egli sente per primo il bisogno e che è consolante — alla infinita misericordia di Dio, questa infinita misericordia, che tanto tollera. Davanti a questa divina longanimità si deve davvero dire: se noi in un momento qualsiasi perdiamo la pazienza, erriamo. Sì erriamo — diceva Sua Santità — se noi non seguitiamo a pregare per tutti, e proprio anche per quelli che ci fanno soffrire per ciò che a Noi è tanto caro e dev'essere tanto caro al punto di dover dare — e saremmo, Egli diceva, ben felici di farlo — la nostra vita.

È quello che alla misericordia di Dio domanda la nostra preghiera per quelli che hanno dimenticato di pregare. Si preghi,

dunque, quell'infinita Bontà; si preghi quella Misericordia infinita, che ha fatto quel che ha fatto per salvare il mondo.

Pregare e sperare. A tale preghiera e speranza l'Augusto Pontefice vuole invitare tutti, tanto grandi sono i bisogni ai quali Egli vorrebbe soccorrere, mercè la misericordia di Dio: una preghiera possibilmente grande come appunto tali bisogni, dovunque essi travagliano i corpi e le anime, dovunque si spargono gli orrori della guerra, ed i timori di un vivere civile sempre minacicoso di gravi danni.

La misericordia di Dio, la sua infinita clemenza arrivi dovunque. Con questo appello paterno alla preghiera, replicato col triplice invito a pregare, pregare, pregare; e col riferimento al divino precetto: *oportet semper orare et numquam deficere,* il Santo Padre chiudeva le Sue parole, esprimendo a tutti gli intervenuti i Suoi auguri per le Feste Natalizie ed il nuovo anno, desiderando loro le cose santamente migliori ed impartendo, in fine, la Benedizione Apostolica a tutti i presenti ed a quanti sono ad essi cari nel Signore.

Venerdì 24 dicembre, vigilia del Santo Natale di Nostro Signore Gesù Cristo, il Sacro Collegio degli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali, nel Palazzo Apostolico Vaticano, ha presentato al Sommo Pontefice Pio XI, felicemente regnante, gli augurii e le felicitazioni per le Feste Natalizie e per il nuovo Anno.

Alle ore 12 il Santo Padre, accompagnato dai personaggi della Sua Nobile Anticamera Ecclesiastica e Laica, con a capo S. E. Rev.ma Monsignor Arborio Mella di Sant'Elia, Maestro di Camera, faceva ingresso nell'Aula Concistoriale ove sedevasi in Trono, di fronte al quale, nei seggi ad essi destinati, prendevano posto gli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali: Granito Pignatelli di Belmonte, Sbarretti, Gasparri, Marchetti-Selvaggiani, Laurenti, Verde, Lauri, Pacelli, Rossi, Serafini, Fumasoni-Biondi, Tedeschini, Salotti, Sibilia, Marmaggi, Maglione, Tisserant, Pellegrinetti, Hinsley, Pizzardo, Caccia-Dominioni, Canali, Iorio, La Puma, Cattani, Massimi, Mariani, Boetto e Mercati.

Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Granito Pignatelli di Belmonte, Decano del Sacro Collegio, si avvicinava al Trono di Sua Santità e leggeva il seguente indirizzo di devoto omaggio e di filiale augurio:

Beatissimo Padre. — Da lunghi mesi i nostri cuori hanno vissuto di alterna, dolorante preoccupazione per la salute preziosa di Vostra Santità. Con fervore di affetto filiale, però, si è pregato, e tanto... e in ogni parte del mondo, e grazie a Dio, non invano. I fatti parlano e certificano: la cronaca quotidiana della Vostra attività, anche solo per quanto vien pubblicato, registra da qualche tempo una decisa, consolante ripresa delle Vostre forze fisiche. Ma sopratutto è apparsa veramente prodigiosa l'energia spirituale con cui, pur nei periodi più aspri della malattia, avete

assolta l'altissima missione di Vicario di Gesù Cristo, di Nocchiero esperto della Barca di Pietro; tanto violentemente sbattuta e tartassata; affermandoVi, come sempre, il Maestro supremo, universale, il Papa dalla mente acuta e dal petto di bronzo contro i conati di una barbarie devastatrice, contro le insidie velenose e le aberrazioni di un affiorante neopaganesimo, e contro i vari sistemi follemente negatori del soprannaturale, nonchè della morale cristiana. Ne sono prova, e insieme monumenti imperituri, le Vostre ispirate Encicliche più recenti, quali la *Mit brennender Sorge...* all'Episcopato Cattolico della Germania; la *Firmissimam constantiam...* all'Episcopato Messicano; la *Divini Redemptoris...* e la *Ingravescentibus malis...* all'Episcopato dell'Orbe: come pure le incessanti Vostre sollecitudini per la santità e disciplina degli ecclesiastici; i Vostri munifici apprestamenti per la formazione intellettuale e colturale del giovane Clero, qui nell'Urbe e fuori; senza dire dei Vostri generosi interventi caritativi sia per il medesimo Clero bisognoso e malato; sia per i poveri bambini spagnuoli, vittime innocenti della malvagità, della prepotenza umana; sia per tanta altra povera gente colpita dovunque da' gravi sciagure.

E tutto questo, — permettetemi di ripeterlo, Beatissimo Padre, a nostra commossa edificazione ed incoraggiamento, — tutto questo mentre eravate sotto il torchio di sofferenze fisiche tormentose e, più ancora, di sofferenze morali, a causa delle ribellioni, delle persecuzioni, della lotta subdola, inumana cui è fatto temerariamente segno Iddio stesso e la Sua Chiesa Santa, in talune Nazioni!

Erompe spontaneo, però, dai nostri cuori sacerdotali l'inno di grazie a Dio Onnipotente, per la visibile prodigiosa assistenza al Suo Vicario in terra! Assistenza alla quale, — mi piace riconoscerlo con Voi, Beatissimo Padre, — non è certamente estranea la *buona stella* del Vostro Pontificato: l'amabile Piccola Santa di Lisieux, che non fa mancare la « pioggia di rose » sul cammino non sempre agevole, del suo Glorificatore. A Lei pure il nostro pensiero devoto riconoscente, supplichevole!

Ed ora permettete Beatissimo Padre, che, nel gaudio delle sempre care Feste Natalizie, il Sacro Collegio e la Prelatura Romana Vi offrano filiali auguri per la Vostra continuata prosperità nell'anno nuovo che s'appressa, e per tutto quanto Voi santamente e paternamente desiderate! Auguri che affidiamo per la realizzazione al Pargoletto Divino, supplicandoLo anche, con Voi, perchè, ad intercessione della Sua e nostra Madre Immacolata, largisca, misericordioso, a questo povero mondo, sconvolto e oscuramente minacciato, quella pace sospirata che Egli già fece annunziare dagli Angeli, sopra la Capanna, agli uomini di buona volontà!

Padre Santo, benediteci!

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Effetti delle censure.

Quanto qui si chiede perchè sia considerata aperta la via alla assoluzione della censura, pel danno privato, è quanto indica il canone 2210, § 1-2 nella azione *civile* sorgente dal delitto, pel danno pubblico (scandalo) ciò che lo stesso canone indica al § 1-1 per l'azione *penale* insieme al doveroso intervento o del promotore di giustizia o del fedele, come ai canoni 1586, 1934, 1935.

Tutto questo corrisponde alla formula usata nelle concessioni di facoltà analoghe per le assoluzioni « injunctis de jure injungendis », S. Poenit., 10 dicembre 1860 (can. 2254, § 3), e richiama il canone 2248, § 3, per la facoltà fatta all'assolvente di usare pena vendicativa o imporre penitenza; il § 3 dello stesso, per la facoltà d'imporre oneri *sub poena reincidentiae* (1).

È detto al c. 8, X, *De off. jud. ord.*, I, 31: « ... *Tu absolutionis munus ei* (reo) *poteris exhibere: ita tamen... ut super eo de quo fuerit excommunicatione notatus eidem Episcopo satisfaciat competenter* »; e al n. 12 del decreto 16 ottobre 1600, S. C. Epp. Regg.: « ... appellans remittendus est ut ab ipso (judice appell.) juxta sacros canones beneficium absolutionis, si *humiliter petierit, debitamque emendationem praestiterit*, obtineat », egualmente il responso della S. Penitenzieria, 11 aprile 1869.

Qualora la richiesta soddisfazione o riparazione pel danno e scandalo non possa per il momento essere data e precedere l'assoluzione (c. 23, X, *De verb. signif.*, V, 40), richiede il legislatore almeno una seria promessa, *aut saltem serio promiserit*. Vedi il canone 2254.

Nel caso, *jure decretalium* si esigeva cauzione *pignoratizia* o *fidejussoria* o almeno *juratoria*, prima di assolvere, che appena fosse possibile l'assoluto avrebbe eseguito i prescritti dell'assolvente: oggi basta la *seria* promessa (2). Cfr. S. O., 16 gennaio 1897, § 7.

Ma perchè questa non corrisponda ad apparenze, ma a vere disposizioni che secondo il Cardinale Lega « neque sint ridiculae aut fallaces », loc. cit., 150, ma reale inizio di riparazioni dovute *e recesso* da *contumacia*, è chiamato a giudicare, prima d'impartire la chiesta assoluzione, quello stesso che deve concederne il beneficio.

— ... *judicare autem utrum poenitentia vera sit, satisfactio congrua aut ejusdem promissio seria, necne, illius est, a quo censurae absolutio petitur*. Imperocchè, preme certamente alla Chiesa che esatta sia la corrispondenza delle riparazioni al danno inferto — privato e pubblico —

---

(1) Lega, 150; Noldin, loc. cit., 30; Wernz, loc. cit., 176.

(2) Pel foro interno le dette cauzioni non erano necessarie. Così il Bucceroni, *De cens.*, 84–85. il Lehmkul, II, 879.

secondo un equo giudizio sulla proporzionalità delle medesime, ma sopra tutto preme, pel fine proprio e specifico di tutto l'assetto penale ecclesiastico (1), il *fine medicinale* che deve essere raggiunto, per la salute spirituale del delinquente. Vediamo infatti al canone 2340, resa l'*insordescentia in censura* oggetto in speciali sanzioni, *nella presunzione juris et de jure* di sospetto d'eresia (2).

È detto al c. 1, *De decimis* etc., III, 8, in *Clem.*: « *Religiosi... si de vis, quae... usurpare vel retinere praesumpserint, intra duos menses damnificatis Ecclesiis emendam non fecerint competentem... maneant... suspensi donec destiterint et satisfecerint. Si... administrationes vel beneficia non habeant... casu quo* (ex) *ipsi* (sicut supradicti) *suspensionis sententiam excommunicationis incurrant, ante satisfactionem condignam nullatenus absolvendi* (sunt) *privilegiis non obstantibus quibuscumque* ».

Perchè però è del concedente l'assoluzione giudicare *se seria sia o no* la promessa di riparazione, nel dubbio della quale cade anche la serietà della penitenza nel recesso della contumacia, *stante un qualche dubbio*, ciò che praticamente è tutt'altro che improbabile, non è tenuto il concedente, ma può esigere una qualche cauzione, pure non imponendo rilascio di *pegno*, offerta di *garanzia*, o pronunciamento di *giuramento*. Cfr. Sole, loc. cit., 162.

Ma *quid juris*, se chi deve imporre la soddisfazione non la esige? L'assoluzione è valida se data dal superiore da cui la legge penale, canone 2220, e anche se dal delegato, ma illecita. Resta, s'intende, da esperire l'*azione civile* per i danni da parte di colui *cujus interest*. Si eccepisce il caso in cui il delegato avesse avuto la delega con la *conditio sine qua non*, d'esigere le dovute riparazioni. Cappello, loc. cit., 30 (3). La ragione della differenza sta in questo, che il delegato « relaxare non valet ipsam legem aut sententiam unde fertur censura » come ben definisce il Cardinale Lega, op. cit., 149-138 (4). Nella stessa condizione quindi dei delegati si trovano gli Ordinari per le censure di diritto *comune* riservate alla Sede Apostolica, quanto al detto effetto di *invalidità*, qualora non ottemperino al previsto di questo canone per la dovuta richiesta di congrue soddisfazioni e serie prove di recesso dalla *voluntas criminis*, mentre assolvono *ad normam juris* con le debite facoltà. D'Annibale, I, 307.

In certi casi, perchè la soddisfazione data sia veramente *congrua* è necessario che per quanto è possibile preceda *di fatto* l'assoluzione. Questa si dà nel caso, ad esempio, di gravi ingiurie o scandali, attese le circo-

---

(1) Vedi l'esposto al can. 2195.

(2) Ved. i miei *Canoni Penali*, pag. 123; Noval, op. cit., n. 561.

(3) Cfr. etiam Pirting, op. cit., 163; Ballerini-Palmieri, *Opus T. N. de cens*, 269, segg.; *Rituale rom.* Tit. III *De absol. ab exc. in foro exteriori*, n. 2.

(4) Secondo il principio romano l. 1, 69, 98, *De haered. instit.* « Ex quae tacite insunt, si fuerint expressa non faciunt actum conditionatum ». Infatti la virtù della assoluzione è dalla *potestas superioris* e può essere perciò da questo validamente assolto un *ignaro* ed un *contumace*. Lega, loc. cit., 148.

stanze di cose e di persone. Vedi c. 23, X, *De verb. signif.*, V, 40-29, X, *De off. jud. del.*, I, 29 etc.

Il Cardinale D'Annibale si fa l'ipotesi, se supposta la *validità* della assoluzione del *contumace* per parte del superiore che può rimettere la legge o precetto penale offesi, possa talora essere anche *lecita*, e risponde affermativamente, dati motivi eccezionali: ad esempio, perchè il reo più facilmente *resipiscat* (loc. cit., I, 311).

Canone 2243, § 1. *Censurae inflictae per sententiam judicialem, statim ac latae fuerint executionem secumferunt, nec ab eis datur appellatio nisi in devolutio; item a censuris ad modum praecepti inflictis datur recursus, sed in devolutivo tantum.*

§ 2. *Appellatio vero vel recursus a sententia judiciali vel praecepto comminante censuras etiam latae sententiae nondum contractas, nec sententiam aut praeceptum nec censuras suspuendunt, si agatur de re in qua jus non admittit appellationem vel recursum etiam cum effectu suspensivo; secus censuras suspendunt, firma tamen obligatione servandi id quod sententia vel praecepto mandatur, nisi reus appellationem vel recursum interposuerit non a sola poena, sed ab ipsa quoque sententia vel praecepto.*

Non solo *legis ministerio* si comminano o s'infliggono censure *latae vel ferendae sententiae*: una sentenza giudiziale, canone 2220, § 1, può applicare le pene stabilite per legge, un precetto penale, canone 2310, le può comminare ed infliggere. Sia nel caso che la censura sia inflitta o irrogata per sentenza giudiziale, che nel caso sia inflitta o irrogata, *non solamente comminata*, per precetto penale, non si dà per la sentenza *appello*, pel precetto *ricorso* — in suspensivo — ma solamente — in devolutivo. Così è detto al § 1: *Statim ac latae fuerint executionem secumferunt.*

La sentenza giudiziale che infligge o irroga censura è sentenza condannatoria, non semplicemente declaratoria, che a termini dei canoni 2223, § 4, 2232, non è per le censure *a jure, latae sententiae* necessariamente data. Per la natura delle *ferendae*, quando queste vengono giudizialmente inflitte, la sentenza è sempre condannatoria. Vermeersch, loc. cit., 439. Vedi il canone 2217, § 1, 2, 3.

Per la propria natura le *latae sententiae* in virtù e nei limiti del citato canone 2232, § 1, hanno immediata esecuzione: se intervenga la declaratoria l'appello non produce gli stessi effetti che per la condannatoria di cui è detto, in quanto *solo i fatti* ha per oggetto, e *sospende*; ma poichè la declaratoria, giusta il § 2 del canone citato 2232, riporta la pena al momento del delitto (1), *non exinde fit praejudicium incursae censurae.* Lega, 102, 11.

E questo è vero tanto per le *latae sententiae* che sono *a jure*, quanto per quelle che sono *ab homine*, 2217, § 1-3.

Ma che importa l'*aver tosto esecuzione* secondo il canone? Vari sono secondo la varia loro natura gli effetti delle singole censure. Ciascuna

(1) Vedi «Monitore», loc. cit. Vedi quanto dicemmo al can. 2232 su l'oggetto della sentenza declararoria nel caso.

di esse si produce appena la sentenza che le infligge è emanata, canoni 1876- 1918, o il precetto è comunicato, canone 2310, o indetto, nei modi legittimi corrispondenti alla fonte onde viene.

È scritto al c. 43, X, *De appell.*, II, 18: « Interdicti sententiam Cardinalis non edidit sed potius publicavit: nec fuit dictator ipsius, sed verius executor. Unde cum secundum jus ab executoribus appellari non possit... nisi... excederent etc. ».

La possibilità dell'errore in qualsiasi atto di giurisdizione, consente di appellare da atti del potere giudiziario od esecutivo, e quindi anche dalla sentenza e precetto penale, canoni 1878, 1879. Tale facoltà è però anch'essa regolata dalla legge, canone 1880 (1) etc.

È detto al c. 43, X, *De appell.*, II, 28: « Respondemus quod quaelibet provocatio intelligitur removeri quae a jure non indulgetur expresse » e nei particolari riguardi della censura inflitta (ibidem): « Respondemus quod cum executionem excommunicatio secum trahat... ipsum excommunicatum denunciare potes, ut ab aliis evitetur ».

Le seguenti disposizioni (2) relative non a censura *inflitta* di cui al § 1 si è detto, ma a censura *comminata*, o, se *latae sententiae* non ancora *incorsa*, dànno le norme e i limiti entro i quali, in materia, l'appello è ammesso o meno, e con quale effetto.

§ 2. *Appellatio vero vel recursus a sententia judiciali vel praecepto comminante censuras etiam latae sententiae nondum contractas, nec sententiam aut praeceptum nec censuras suspendunt, si agatur de re in qua jus non admittit appellationem vel recursum etiam cum effectu suspensivo...*

La censura segue la materia od oggetto della sentenza o precetto penale. Se la sentenza o il precetto non sono appellabili *in suspensivo* la censura non è sospesa, e così anche una censura *latae sententiae* che sia oggetto di precetto penale cioè *ab homine* (3), e non sia per anco incorsa o perchè semplicemente comminata ecc. o perchè il superiore lascia tempo a resipiscenza, giusta le facoltà di cui il canone 2233, § 2.

Non si dà nessun appello dalle sentenze e decreto di cui al citato canone 1880: si dà solo *in devolutivo* e non *in sospensivo* circa le materie di cui ai canoni 345, 513, § 2, 1340, § 3, 1395, § 2, 1428, § 3. Vedi il testo (4).

Salve le eccezioni di legge, le censure di cui è discorso seguono la norma di cui al canone 1889, § 2: « Omnis appellatio est in suspensivo, nisi aliud in jure expresse caveatur, firmo praescripto, can. 1917, § 2 ». È quindi abbastanza vasta la sfera giuridica che consente appelli *in sospensivo* dalle censure non incorse, come sopra.

Ma qual'è l'effetto dell'appello *in sospensivo*? Lo dice il § 1 del

---

(1) Cfr. MATTIROLO, *Istit. di Diritto Giud. Ital.*, n. 394.

(2) WERNZ, V, 691; DEVOTI, *Inst. Can.*, III, 15-28.

(3) Le *latae sent. a jure*, possono solo essere oggetto e lo vedemmo, di sentenza *declaratoria*, cfr. § 1 di questo canone.

(4) Vedi nella Cost. *Ad Militantis* di Benedetto XIV i divieti molteplici di ammettere appelli ai nn. 8-14-36 (30 marzo 1742).

citato 1889: « *Appellatio in suspensivo executionem appellatae sententiae suspendit ac propterea in suo robore permanet principium* — lite pendente nihil innovetur — *appelatio autem in devolutivo tantum non suspendit executionem sententiae, licet lis adhuc pendeat circa meritum causae* ».

E la ragione si è che dato l'appello, viene sospesa la giurisdizione del giudice, che, nel caso dell'appello *in suspensivo* per le censure in argomento, non ha più potere di eseguire « nec aliquid innovare contra jus appellantis ». Lega, *De Iud.*, 656. La sentenza (o il precetto) dati debbono attendere l'esito dell'appello presso il *superiore al quale si è provocato*, e potranno avere esecuzione per la censura che ne è oggetto, qualora l'appello venga dal superiore respinto. Così Santi, op. cit., Tit. XXVII, lib. II, n. 38.

L'appello o il ricorso per la sentenza o il decreto debbono essere interposti in tempo utile, davanti all'autorità competente secondo i casi: per le sentenze, vedi, ad esempio, il canone 1881; per i decreti, vedi, ad esempio, il canone 2146.

— ... *secus censuras suspendunt...* e cioè delle sentenze e precetti penali, come sopra, l'appello o il ricorso sospendono le censure non incorse, le dette sentenze o precetti vertono circa cose non eccepite come materia per la quale si dà *solo* dalla legge di appellare o ricorrere *in devolutivo*. Per tutte le altre per le quali giusta il canone 1889, § 2, si dà l'appello in sospensivo (e per i precetti analoghi, can. 1601) tali censure restano quindi sospese.

— ... *firma tamen obligatione servandi id quod sententia aut praecepto mandatur, nisi reus appellationem vel recursum interposuerit non a sola poena, sed ab ipsa quoque sententia vel praecepto.*

L'appello o ricorso dalla censura segue la sorte della sentenza o precetto cui l'una e l'altra sono annessi, ma non si confonde necessariamente con l'appello o ricorso dalla sentenza o precetto. Si può appellare o ricorrere dalla sola censura, ad esempio, perchè ammesso il delitto per cui è condannato, il reo si senta gravato dalla censura inferta, ritenendola non proporzionata, canone 2218, § 1, o irrogata con dispregio del disposto dal canone 2224, § 2.

Dice il canone che qualora le pene non incorse restino sospese, resta l'obbligo di eseguire quanto comanda la sentenza o il precetto, se però l'appello e il ricorso investono solo la pena; se invece insieme investono il merito della causa — *si appella o ricorre cioè e dalla sentenza o precetto e della pena* — non c'è da osservare quanto hanno stabilito sentenza e precetto, e tutto resta sospeso fino all'esito finale dell'appello o del ricorso (1). Cfr. *Comen.*, S. C. C., 1 Mart. 1704.

Il ricorso da decreto penale si chiama ancora *appello extragiudiziale*. Di esso è singolare che essendo in sè medesimo — *provocatio ad causam* — il suo effetto sospensivo data dal momento nel quale la causa sul

---

(1) C. 16, 40 *De appell.*, X, II, 28. S. C. C. *Piscien.*, 21 Jul. 1753.

merito di esso come tale è introdotta presso il superiore. Lega, loc. cit. (1). Il presente canone offre sul diritto precedente, colle maggiori e molteplici distinzioni, più agio al giudice e superiore, e maggior fonte di chiarezza alla dottrina. Brevemente contraeva il Cardinale D'Annibale i principii che vigevano in materia: « Illud censurae proprium est quod statim a publicatione sententiae reum tenet et executionem secum trahit, *nec suspenditur appellatione interposita, nisi interposita sit pendente die vel conditione*, sub qua forte sententia lata fuerat ». « Haec sententia nunquam transit in rem judicatam... », op. cit., I, 299.

Canone 2244, § 1. *Non solum diversae sed etiam ejusdem speciei censura potest in eodem subjecto multiplicari.*

§ 2. *Censura latae sententiae multiplicatur:*

1° *Si diversa delicta, quorum singula censuram secum ferunt, eadem vel distincta actione committantur;*

2° *Si idem delictum, censura punitum pluries repetatur ita ut plura sint delicta distincta;*

3° *Si delictum diversis censuris a distinctis superioribus punitum, semel aut pluries committantur.*

§ 3. *Censura ab homine multiplicatur, si plura praecepta vel plures sententiae, vel plures distinctae partes ejusdem praecepti aut sententiae suam quaeque censuram infligant.*

Già fu enunciato dal canone 2224 il principio « *Ordinarie tot poenae quot delicta* », § 1: dipende da questo anche il presente disposto relativo alle censure e loro specie.

È detto al c. 1, X, *De Poenis*, V, 37: « Ea quae frequenti praevaricatione iterantur, frequenti sententia condemnentur ». Il rigore della norma però, nella sua applicazione viene temperato come vedemmo a suo luogo dai §§ 2-3 del citato 2224.

§ 1. *Non solum diversae, sed etiam ejusdem speciei censura potest in eodem subjecto multiplicari*, e cioè lo stesso delinquente può essere colpito da più censure, sia della stessa specie, ad esempio, di più scomuniche, sia di diversa specie, ad esempio, di scomunica, di sospensione, e di interdetto. Può fare difficoltà la molteplice scomunica della stessa specie in quanto tolti per *una* gli stessi beni non possano di nuovo essere tolti dall'*altra* o le *altre*. Si risponde che resta sempre il gravame dei vincoli multipli, sicchè assoluto da una censura il delinquente non è per questo assolto dall'altra, giusta quanto dispone il canone 2249, § 1, che vedremo.

§ 2. *Censura latae sententiae multiplicatur*: sia essa *a jure*, sia *ab homine*.

1° *Si diversa delicta quorum singula censuram secumferunt.* Si moltiplicano le censure *latae sententiae* se diversi delitti colpiti da esse ciascuno singolarmente, ad esempio, l'omicidio e la violenza contro la persona sacra:

(1) Santi, loc. cit., 33: *Reinfeustuel*, 207.

— *eadem actione committantur* — con la stessa uccisione d'un prete, canoni 2354, 2343.

— *vel distincta* — se inoltre il delinquente ha usurpato, ad esempio, *titoli al portatore* appartenenti alla dote beneficiale, canoni 1410, 2346.

2° *Si idem delictum censura punitum, pluries repetatur, ita ut plura sint delicta distincta.* Se numericamente con atti della stessa specie criminosa distinti, ad esempio, con più bestemmie, canone 2323. Ciò che non è quando si ha la specie di cui sopra dicemmo di delitto *continuato*; ad esempio, coabitazione adultera « plura facta quasi materialiter in unum coalescunt, ratione temporis et intentione agentis » dice di esso il Lega, *De del. et poenis*, n. 27, come già al citato 2224 fu notato.

3° *Si delictum diversis censuris a distinctis superioribus punitum*: Se cioè lo stesso delitto, ad esempio, la violazione del sigillo sacramentale, oltre le pene medicinali di cui il canone 2369, altre ne avesse aggiunte dal vescovo locale.

— ...*semel aut pluries committatur*, si moltiplica la censura se una volta sola si commetta perchè più sono le censure — le più volte — perchè *inoltre* si ha la pluralità dei delitti distinti (non *continuati*).

Come si vede al c. 42, X, *De sent. exc.*, V, 39, si risponde negativamente al quesito « Utrum is qui... a pluribus praelatis... excom. vinculo ut innovatus... sit absolvendus ab eo de quo satisfacere vult eidem ».

Compendiava già il contenuto dispositivo di questo canone il Cardinale D'Annibale, loc. cit., I, 298, insegnando aversi la molteplicità per: *plura peccata, plures legislatores, diversas censurae species.*

§ 3. *Censura ab homnie,* sia *latae* sia *ferendae sententiae.*

— ...*multiplicatur si plura praecepta,* dal superiore o dal giudice;

— ...*vel plures sententiae,* dal giudice o dal superiore;

— ...*vel plures distinctae partes ejusdem praecepti aut sententiae suam quaeque censuram infligant,* tanto il precetto quanto la sentenza. canoni 2310, 1873, § 1-2, debbono determinare ciò che debba *fare, dare, prestare,* ciò da cui deve astenersi ecc. il soggetto (1). Per ogni singola parte di ciò che egli *deve* in virtù della obbligazione (giuridica) nascente dalla sentenza o precetto, può essere comminata o inflitta censura, sia *latae* sia *ferendae.* E così si moltiplicano per questo caso le censure *ab homine,* come si moltiplicano se ci sono più precetti o più sentenze essendo identica la causa: l'autoritativo volere *ripetuto* del comminante o dell'infligente la censura. « Sunt vincula poenalia (le censure): nihil prohibet quominus aliquis non uno tantum vinculo, sed pluribus vinculis vel ejusdem vel diversae speciei et *eodem tempore* constringatur ». Lega, *De del. et poen.*, 120.

In questo § 3 è presa in considerazione la causa prossima — *precetto, sentenza* — della censura *ab homine.* Non turba la coincidenza della dop-

---

(1) C. 1 *De sent exc.*, XI, in VI: « Quisquis excommunicat... causam excommunicationis... expresse conscribat », Perchè, dicono a questo luogo i *Salmanticenses*, il reo sappia quel che debba emendare (10–I–75).

pia considerazione che le *latae sententiae* hanno in questo canone, nel § 2 e nel § 3. Oltre quello che per queste dispone il § 3, è luogo per ciò che per le medesime dispone il § 2 che considera il *delitto* quale fonte di *molteplice censura*, prospettandolo: 1° come entità; 2° come atto; 3° come termine dell'esercizio della potestà penale del superiore.

(*Continua*) M. PISTOCCHI

ASCETICA SACERDOTALE

"Punti fermi„ per una importante e giusta proposta.

Letto attentamente l'articolo *L'Ufficio dei Confessori Sacerdoti*, apparso in « Rivista Liturgica » del mese di agosto 1937, si sono formulate le seguenti concordi osservazioni che sono ritenute molto bene fondate.

1. La Redazione della Rivista scrive: « Ci pare degna di essere segnalata per la fonte da cui deriva e per le argomentazioni che presenta, questa voce raccolta da « *Les questions liturgiques et paroissiales* ». Senza far cenno della « fonte » che certo non è di primo ordine, si rileva che studiatamente non si riportarono altre voci in favore dell'argomento, voci che godevano di maggiore stima ed autorità e che non era necessario ricercare in Riviste estere. (« Palestra del Clero », « Il Monitore Ecclesiastico », « L'Osservatore Romano », « Rivista del Clero », « Perfice Munus », « Sacerdos », « Vita Pastorale », « L'Unione Apostolica », « Annali dei Sacerdoti Adoratori » ecc. degli anni 1934, 1935, 1936, 1937). L'aver poi riportato l'articolo « per le argomentazioni che presenta », se alcune meritano una qualche attenzione, i « protagonisti della proposta (eccellentissimi vescovi e teologi) considerati « almeno ignoranti o non consapevoli delle tradizionali esigenze » (della Liturgia) hanno pure delle ragioni dottrinali, ascetiche e liturgiche di indiscutibile valore portate alla luce del sole dalla stampa compresa quella che indubbiamente è controllata dalla Superiore Autorità Ecclesiastica. Ciò può far ritenere che sia difficile « arrestare quest'ultimo parto » (bella espressione!).

Che la iniziativa sia sorta antecedentemente alla Enciclica *Ad Cath. Sacerd.*, e che da questa perciò non ne tragga l'origine, ma solo un più efficace motivo a favore dell'iniziativa stessa è chiaro per chi ha seguito attentamente gli articoli in proposito. Del resto che l'Enciclica stessa « inclini senza dubbio nell'istituzione... di un rito che ancora non esiste » è anche pacificata deduzione dell'articolista.

2. Egli poi si domanda: « Ciò di cui si tratta è espediente? ». Non è necessario riportare le ragioni già date in parecchi articoli e principalmente nelle adesioni di eccellentissimi vescovi e teologi già pubblicate.

3. Egli quindi si domanda ancora: « E prima di tutto si crea un Commune tutto d'un pezzo? ». E quindi continua: « Io so che un recente precedente permetterebbe non a dei liturgisti, ma a dei professori di diritto liturgico di rispondere affermativamente a questa domanda ». È questo un argomento che forse senza accorgersi, ha inserito nel suo articolo a favore della iniziativa. Del resto una proposta più che soddisfacente è data nel « Monitore Ecclesiastico » del febbraio 1936.

4. Quello che è piuttosto grave è l'accusa lanciata contro i « protagonisti » (come sopra) con queste parole: « E prima di accusare la Chiesa millenaria di omissione e di grave omissione nel suo modo ufficiale di pregare, prima di proporre, non senza ardore, una evoluzione che rischierebbe di imbrogliare maggiormente le nozioni e i piani liturgici... ». Chi mai tra i promotori della proposta ha usata una espressione meno rispettosa e riverenziale verso la Chiesa? ? ?

È questa un'accusa che non merita neanche lontanamente di essere smentita.

Se si avesse da prendere in senso assoluto l'assioma ricordato a questo punto dell'articolo « nil innovetur nisi quod traditum est » si dovrebbero applicare leggi e costumi di parecchi secoli or sono con quale senso pratico poi ognuno lo vede. La Chiesa con molta prudenza e sapienza mentre assistita dallo Spirito Santo non deflette mai per il decorso di millenni dalla dottrina della fede e della morale, nelle leggi disciplinari e liturgiche si adatta ai tempi e luoghi senza minimamente intaccare il « depositum fidei » che le fu affidato dal Divin Fondatore. Anche in questo la storia ci è maestra.

5. L'autore ammette quindi di fare « una parentesi » per chiarire la sua idea. Non presentando « argomentazioni » di alcun valore passiamo subito a quello che viene immediatamente dopo. L'autore parla del Commune dei Confessori Pontefici che tutti conoscono e quindi « si sono accorti chè già esisteva ». Senza entrare in merito alla sua attuale formazione, si osserva che in esso non sono compresi per nulla coloro che sono insigniti « secundae dignitatis » ma sempre Sacerdoti, quindi « Ministri ordinari di quasi tutti i Sacramenti » (Encicl. *Ad Cath. Sac.*). « Donde apparisce luminosamente — dice lo stesso Santo Padre nella citata Enciclica — l'ineffabile grandezza del Sacerdote umano che ha il potere sullo stesso Corpo di Gesù Cristo rendendolo presente sui nostri altari e offrendolo in nome di Cristo

stesso, vittima infinitamente grata alla Divina Maestà ». Tutti i Sacerdoti sono perciò insigniti di sublimi poteri. « E tali poteri eccelsi conferiti al Sacerdote in uno speciale Sacramento a ciò ordinato, non sono in lui transitori e passeggeri, ma stabili e perpetui congiunti come sono ad un carattere indelebile impresso nell'anima sua per cui è divenuto *Sacerdos in aeternum* a similitudine di colui del cui eterno Sacerdozio è fatto partecipe » (Encicl. cit.).

È questa una dottrina chiarissima che sommamente conforta chiunque sia insignito del sacro carattere ed è sprone a vivere secondo la santità del medesimo. Giova quindi ricordarla per non cadere in certi errori prodotti da fissi preconcetti.

Detto ciò non è necessario entrare con l'articolista nei particolari di detto Commune essendo che esso non riguarda i semplici Sacerdoti.

6. Si dice poi nell'articolo: « Non vi è che un Sacerdozio, quello del vescovo ». Dunque il vescovo prima di essere tale non era sacerdote. È così chiara la conseguenza che sembra impossibile che si possa dire e publicare il contrario. L'unico e vero Sacerdote è Gesù Cristo « unus mediator Dei et hominum ».

« Una sola e medesima è la vittima e colui che ora la offre mediante il ministero dei sacerdoti è quello stesso che allora offrì se medesimo sulla Croce essendone diverso soltanto il modo » (Enciclica cit.). È la dottrina genuina di S. Ambrogio: « Idem Sacerdos idem et Hostia ». Colui che è consacrato sacerdote partecipa in una misura più o meno larga secondo i diversi gradi della sacra gerachia dal Sommo Pontefice all'ultimo sacerdote di quest'unico e divino sacerdozio. Anche qui torna limpida la dottrina del Santo Padre: « E più ancora perché sia *perenne il pio ricordo di quel sacerdozio del quale il Nostro ed il Vostro, Venerabili Fratelli e di quanti sono sacerdoti di Cristo è la partecipata perenne continuazione...* abbiamo creduto opportuno... di preparare una Messa propria... ». Un tanto senza venir meno al ricordato « nil innovetur, nisi quod traditum est ». Evidentemente questa dottrina venne dimenticata nell'articolo. Giova però ripetere che essa mette nella sua giusta luce la sublimità dello stato sacerdotale ed è motivo di somma consolazione per ogni sacerdote.

7. Si continua poi nell'articolo: « Se il vescovo potesse assicurare a se stesso solo l'esercizio di tutto il suo ministero sacerdotale, se egli potesse senza intermediari condurre verso il loro fine soprannaturale tutte le pecorelle affidate a sue cure, se egli potesse amministrare da solo tutti i Sacramenti necessari... ». Con questi « se » sono formate le « argomentazioni » che hanno persuaso la pubblica-

zione dell'articolo! Non si è mai risaputo che con dei « se » sieno state fatte argomentazioni solide. Quanto valgano poi nel caso presente è facile comprendere dopo gli autorevoli insegnamenti del Santo Padre.

8. « L'Episcopato è la somma completa del ministero sacerdotale, il ministero del supremo sacerdozio »... Siamo perfettamente d'accordo, ma quello che subito segue: « è semplicemente il sacerdozio » escludendo così coloro che sono rivestiti « secundae dignitatis » questo no, anzi sarebbe un grave errore e la citata parola del Santo Padre in proposito è, come si è detto, chiarissima. Questo errore ha fatto dimenticare la differenza tra la « potestas Ordinis et jurisdictionis » per il che si nega al semplice sacerdote il potere assoluto di dire la Messa » come se in questo fosse soggetto alla « potestas jurisdictionis » mentre invece celebra per la « potestas Ordinis ». Ben s'intende che si vuole parlare di validità e non di liceità.

9. Finalmente si dice nell'articolo: « Il vescovo sopraccarico di obblighi e perchè dovendo conciliare contemporaneamente l'unità della sua Chiesa incarnata nella sua persona e la molteplicità opprimente dei suoi pesi non ha trovato altra soluzione che confidare una parte di essi, con dei poteri necessari, a dei collaboratori i quali non eserciterebbero queste funzioni se non dipendentemente da lui ». Stando a questa affermazione si deduce che l'istituzione dei sacerdoti sarebbe sorta nella Chiesa col tempo, dopo forse qualche secolo dalla sua fondazione voluta da speciali circostanze di luogo e lavoro. Quale sarebbe la data storica? Chi è il primo vescovo che ha trovato questa felice « soluzione »? Fortunatamente la risposta si può dare con le stesse parole dell'articolista: « Il sacerdote non è che il collaboratore del vescovo e questo per diritto divino ». Il che significa che i sacerdoti sono sempre stati i collaboratori degli Apostoli e dei loro successori, partecipi del medesimo sacerdozio.

10. Concludendo apparisce chiaro che non si deve temere « un totale rivolgimento di valori » se alla Chiesa piacerà approvare la iniziativa che ha per iscopo la glorificazione del Sacerdozio cattolico esaltando quelle virtù eroiche che furono proprie di coloro che per diritto divino furono chiamati « providi cooperatores Ordinis episcopalis ». Essi divennero perciò stesso « dispensatores misteriorum Dei ». « In questa epoca in cui figure altissime di Santi Sacerdoti, da S. Giovanni Battista Vianney a S. Giuseppe Cottolengo, da S. Giovanni Bosco al B. Cafasso vengono ricinte dalla Chiesa con la corona della gloria, è più che mai spontanea l'invocazione di una nuova Ufficiatura che nella bellezza e negli splendori di Sacerdoti Santi

lodi il Re dei Sacerdoti: « Regem Sacerdotum Dominum v. a. ». (« Riv. d. Clero It. ».

Che non sia necessaria la revisione di altri Communi è detto chiaro nelle risposte alle obiezioni apparse nel « Mon. Eccl. » e nell'« Osservatore Romano ».

L'articolista dice che il suo « unico intento era semplicemente quello di attirare l'attenzione »; e l'attenzione è stata attirata e « vantaggiosamente » spiegata come è richiesto nel termine dell'articolo.

Un'ultima osservazione però si crede utile di fare ed è che mentre quanti hanno cercato, specialmente tra gli eccellentissimi vescovi, di illustrare la proposta per l'introduzione nel *Messale* e *Breviario Romano* del « Commune Confessorum Sac. » esponendo i grandi vantaggi che ne deriverebbero ai fedeli come pure principalmente ai sacerdoti, coloro invece che hanno esposto idee contrarie (e sono molto pochi) hanno mostrato di non comprendere sufficientemente l'altezza e la missione del sacerdote come la comprendevano i Santi.

Tra questi è bello citare in proposito S. Lorenzo Giustiniani: « Nullam prorsus valetis majorem acquirere dignitatem quam Corporis et Sanguinis Domini tractare sacramenta... Honorabunt vos populi, vestros observabunt mores, imitabuntur vitam. Venerabunt vos Angeli veluti Christi ministros, Ecclesiae duces, Sanctorum cöeredes coelestisque Regis praecones. Hi sunt honores qui Sanctis Sacerdotibus exhibentur quorum haereditas temporalis et aeterna Christus est ».

S. Giovanni Crisostomo: « Ilis datum est ut potestatem habeant quam Deus Optimus neque Angelis neque Archangelis datam esse voluit... Sacerdotes non modo vereri plus debemus quam vel principes vel reges, verum etiam majori honore quam parentes proprios honestare. Sacerdos nuncius seu Angelus vocatur quia non sua sed quae Dei ipsum mittentis sunt annuntiat dum ministerio praedicationis fungitur ».

S. Roberto Bellarmino: « Ecclesia non offert ut Sacerdos per ministrum sed ut populus per Sacerdotem. Itaque Christus per inferiorem offert, Ecclesia per superiorem. Sacerdos enim quatenus talis, major est reliquo populo quippe qui ut mediator quidem pro populo apud Deum intercedit, nec est proprie in era re minister Ecclesiae, sed Christi principalis mediatoris ».

S. Bernardino da Siena il quale chiama i sacerdoti « quasi os totius Ecclesiae » nel Sermone XX adduce e spiega i motivi per i quali al sacerdote è dovuta una distinta venerazione: « Primo ratione dignitatis, secundo ratione medialitatis, tertio ratione principalitatis,

quarto ratione utilitatis, quinto ratione nobilitatis, sexto ratione exemplaritatis, septimo ratione potestatis ».

Queste e tantissime altre testimonianze dei Padri e Dottori della Chiesa dicono molto meglio e più chiaramente che non l'articolo in oggetto, quale sia la grandezza dello stato sacerdotale e perciò come meriti di essere distintamente riconosciuta in quei Sacerdoti che la Chiesa ha creduti degni degli onori degli altari.

Il Santo Padre nella citata Enciclica ricorda più volte questa grandezza. Dice tra l'altro: « L'Apostolo delle Genti scultoriamente compendia quanto si può dire intorno alla grandezza, alla dignità e ai compiti del sacerdozio cristiano con queste parole: così ci consideri ognuno come ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio. Il sacerdote è ministro di Gesù Cristo, è dunque strumento nelle mani del Divin Redentore per la continuazione dell'opera sua redentrice in tutta la sua mondiale universalità e divina efficacia, per la continuazione di quell'opera ammirabile che trasformò il mondo; anzi il sacerdote, come ben a ragione si suol dire, è davvero *alter Christus* ».

Giustamente quindi il magistero della Chiesa e la dottrina dei Santi ricavata dalla Sacra Scrittura, costituiscono « i punti fermi » sui quali si fondano le chiare ragioni a favore della iniziativa la quale con una più appropriata esaltazione liturgica dei Sacerdoti Santi ha per iscopo la maggior glorificazione del Sommo ed Eterno Sacerdote Gesù Cristo *Princeps Sacerdotum* (S. Ambrogio, *De Fide*, Lib. V, c. VIII).

RECENSIONI

Baldeschi Giuseppe, *Esposizione delle Sacre Cerimonie.* - Parte seconda. Funzioni Pontificali con l'aggiunta del « Memoriale Rituum ». Nuova edizione riveduta ed ampliata. - Un vol. in-16°, di pag. 246, L. 10. (Roma, Desclée e C^i^. Editori).

Il titolo dice già esaurientemente del contenuto di questo secondo volume del Baldeschi, che sappiamo tanto atteso per riempire quella lacuna da vari notata nelle precedenti edizioni.

Il metodo seguito — sulla scorta dei tradizionali manoscritti ancora in uso presso i Sacerdoti della Missione e pur tracciati dallo stesso Baldeschi — è quello solito tanto chiaro e preciso. Sorvolando sulle funzioni pontificali in faldistorio, riproduciamo lo schema della Messa pontificale al trono celebrata da un Vescovo: *Cose da prepararsi, ricevimento del Vescovo, Canto di Terza, processione per la Messa, principio della Messa, dall'Introito all'Offertorio, dall'Offertorio al Sanctus, dal Sanctus al Communio, dal Communio alla fine.* Norme generali che danno un'idea precisa di tutto lo svolgimento della funzione. Segue poi breve ed esauriente esposizione di quanto deve compiere ogni partecipante allo svolgimento della funzione

dal Vescovo-celebrante all'ultimo chierico del servizio.

Per la Messa pontificale dei defunti va rilevata un'opportuna aggiunta: le cinque assoluzioni al tumulo.

Non è quindi esagerato aggiungere che questo Manuale ha raggiunto con questa seconda parte un nuovo primato: quello della completezza.

E tale completezza sarà meglio valutata se si tiene presente che in *appendice* è riportato interamente il *Memoriale Rituum.*

Idea saggia quest'appendice, perchè il manuale del Baldeschi sarà — d'ora in poi — guida sicura di ogni sacerdote nella decorosa e precisa esecuzione delle sacre cerimonie dai primi anni del Seminario a quelli attivi e benefici del suo ministero apostolico.

Mons. C. M. Petroccia, *Dolori muti.* Roma, presso l'A., via di S. Michele, 20. — L. 4.

Chi ha scritte queste pagine molto deve aver sofferto, e in silenzio, così, cristianamente; deve averli vissuti questi dolori muti che qui parlano con una suggestione irresistibile; parlano con un lirismo vibrante ora in prosa, ora in versi, ma sempre liricamente. Tre soli quadretti: « La vedova ricca », « La vedova povera », « L'agricoltore dopo la grande tempesta »; tre piccoli quadri; ma quanta vita e quanta luce interiore! Il padre Zambarelli, che tra i lirici viventi è ai primi posti, ha compresa quest'anima ed ha dettate « due parole di presentazione » che sarei tentato qui di trascrivere, tanto mi paiono indovinate.

Ma per chi ama le cose belle sarebbe inutile, dacché egli già mi ha compreso ed ha già deciso di comprare il grazioso volumetto; per chi non le comprende e non le vive, perché non comprende né vive la vita che è dolore e superamento del dolore nella fede, è già troppo questo poco che ho accennato; beati loro! Stanno per me alla pari con coloro che mai non fur vivi!

P. G. Marotta, Obl. dell'Imm., *Prontuario di Azione Cattolica*; 3ª ediz. aggiornata e rifusa, con prefazione del comm. gr. uff. avv. Luigi Colombo, ex Presidente generale della Azione Cattolica Italiana. Marietti, Roma, 1937. — L. 8.

Rileggere queste pagine, luminose e serene, è stato per me rivivere, posso dire, tutta la mia vita e rivivere tutta la maravigliosa epopea che i cattolici italiani hanno saputa scrivere nella storia della loro patria, quella che scrissero i padri nostri, quella che noi scrivemmo specialmente in trincea e poi tra le barricate di ogni genere dove si difendeva Cristo, e Lui solo, ma in Lui tutto quanto ha di veramente degno la vita, e quella che accanto a noi i nostri fratelli minori hanno già scritta e scriveranno perché Cristo Viva e Regni nella vita della Patria. Qualche volta m'è sembrato ch'io fossi cambiato; che le nuove occupazioni avessero se non proprio spento per lo meno coperto quel fuoco sacro che mio padre per primo, tra gli uomini, m'ha acceso nel cuore; ma ecco che queste pagine mi rivelano a me stesso, mi fanno sentire che se dovessi ricominciare oggi farei proprio come ho fatto fino ad oggi, continuerei a tirar dritto per la mia strada! Io benedico mille volte il Signore anche delle spine che mi ha fatte sentire sul suo cammino. E benedico il P. Marotta che non ha sentito proprio il bisogno di far come taluni i quali non sanno costruire il presente se non sulle rovine del passato. Qui dal passato c'è tanto quanto è necessario per capire il presente e preparar l'avvenire; e tutto è detto con brevità ma anche con chiarezza intuitiva; tutto con ordine logico unitario e integrale; con aderenza ai principii senza dei quali l'azione sarebbe caotica e rovinosa, ma anche alla realtà concreta della vita. L'Azione Cattolica è dunque bene inquadrata, qui, nelle sue linee teoretiche e storiche e ben proiettata nei varii aspetti e nelle organizza-

zioni e funzioni della sua attività pratica. La prima cosa che ai miei lettori s'impone è comprare per lo meno due copie di questo prezioso manuale, uno per sé e leggerlo, e meditarlo e tradurlo in pratica, un altro per farne omaggio a chi è avverso alla Chiesa o all'Azione Cattolica, la quale, in fondo, non domanda che una cosa: *ne ignorata damnetur!*

P. D. Alf. Cenni, O. S. B., *Gli Ordini religiosi attivi e misti.* Roma, Marietti, 1937. — L. 5.

È un gioiello davvero questo volumetto nelle cui circa duecento pagine il chiaro A. ha saputo dare il profilo dei gloriosi reggimenti di questa bella armata della Chiesa cattolica che sono gli Ordini religiosi. Di tutti hai qui profilati i fondatori, lo scopo o campo specifico di attività, le benemerenze più salienti nella luminosa storia dei secoli, le opere concrete che sono come tappe di civiltà e conquiste di un valore sociale inestimabile.

Beninteso che qui non si hanno che brevi cenni e tocchi rapidi, e quando hai terminata la lettura particolarmente interessante, ti accorgi che lacune ve ne sono e molte; le sole cinque righe per gli Agostiniani dell'Assunzione che sono veri pionieri nell'Oriente prossimo ed esplicano, per lo meno in Francia, un'attività sociale semplicemente sbalorditiva; e due righe, a pag. 181, per le due belle e rigogliose famiglie femminili fondate dal Beato Grignion di Montfort, sembrano veramente pochine; e la omissione, se non erro, delle Piccole Suore dell'Assunzione, fondate dal P. Pernet per l'assistenza dei malati a domicilio e delle famiglie stesse dei malati, potrà far piacere a loro, dacché la loro divisa è sorridere sempre, nascondersi e lavorare nella carità fino all'esaurimento; ma non farà piacere ai molti, in Francia, in Italia, nelle lontane Americhe, di ogni grado sociale, che le hanno ammirate e le ammirano, riconoscenti anche per il bene spirituale che ne ricevono. Ma, nonostante queste lacune, le quali si andranno via via colmando nelle successive edizioni, questo volumetto è una bella documentazione, fatta non di parole ma di cose: *res non verba.*

Giovanni Durando, *Vita di Leo Colombo,* L. I. C. E., Torino. — L. 5,50.

Il popolo eletto, appunto perché eletto, aveva ricevuto da Dio eccellenza di doti; se non si fosse ostinato a chiudere gli occhi alla luce avrebbe dominato il mondo. Con questa premessa si capisce perchè la figura di Leo Colombo abbia tanto fascino; gli è che sono in lui tutte le caratteristiche della razza israelitica: ordine, equilibrio, tenacia, adattabilità, buon senso, umiltà e semplicità. Virtù che, inondate dal fascio solare della luce cristiana, splendono come gemme.

Leo Colombo è soprattutto il semplice. Così semplice, che in lui tutte le nebulosità, le doppiezze, gli intrighi umani s'infrangono come accavallarsi di onde intorno a roccia. In lui ogni oscurità è fugata; perchè la semplicità non ha coni d'ombre, ma si estende in un unico piano tutto luminoso. E questa sua semplice luminosità è così tersa che gli dà un'acutezza di vedute superiore alle deduzioni e alle induzioni dell'ingegno.

Era umile perché era semplice; difatti egli era tanto integralmente umile che venne subito esaltato, e questa esaltazione manifesta che grado di virtù raggiunse a vent'anni!

Quando il Ladro divino, geloso de' suoi tesori, venne a rapirlo per ingemmarne il Cielo, questo semplice umile ragazzo, questo fanciullone, vissuto solo tra casa, scuola, parrocchia, non aveva fatto nulla di straordinario, ma aveva compiuto le sue piccole cose abituali sorridendo serenamente alla volontà di Dio sempre, come sorrise alla morte che semplicemente accettò, perché così Dio voleva.

S. E. il Cardinale Fossati intervenne alla tumulazione della sua salma — ed è la prima volta che, per un laico, la

Porpora Cardinalizia presiede a tali funzioni! — e tessé l'elogio funebre.

Il padre di Leo, noto nel foro torinese per la sua abilità giuridica e la sua eccezionale cultura classica, si fa cristiano e prende il posto lasciato dal figlio nell'Azione Cattolica parrocchiale.

La sua fidanzata, che dalla religione è lontana per voluta ignoranza, e fa suo ideale, anzi sua passione, lo sport atletico, dopo la morte di Leo, è così subitamente trasformata dalla luce e dall'amore divino, che taglia netto ogni contatto col mondo e entra nell'austero poverissimo convento delle Cappuccine. Il fidanzato della terra l'aveva offerta allo Sposo Celeste, che aveva gradito il dono.

Queste due magnifiche rapide conversioni dimostrano che le ultime parole da Leo rivolte al padre: «Io ti vedrò dal Cielo e ti benedirò», sono state semplicemente vere, come tutta la sua vita, perché solo dal Cielo egli poteva operare tali prodigi.

L'esistenza di questo giovane, morto l'anno scorso di brevissima malattia all'Ospedale Militare di Torino, ha una potenza d'istruzione grandissima: ci dice che ciascuno di noi, nella più piccola, più umile, più normale vita, può raggiungere la vetta dell'altezza morale; e dietro a sé nell'ascesa rude, intrapresa e continuata, sorridendo sempre, con l'occhio fisso nell'azzurro, può trascinare i lontani, i deboli, gli avversi.

Dalla biografia di questo ragazzo di oggi tutti possono vedere la luce che dalla semplicità emana, la verità che l'umiltà dona, la serenità che l'adesione alla volontà di Dio concede.

Se, da questo piccolo esempio, un colto israelita ha preso il coraggio per abbandonare la millenaria religione degli avi, e una campionessa olimpionica la forza per la totale rinuncia, si è che «il piccolo esempio» ha dovuto essere molto luminoso e l'intercessione dell'umile giovane ben potente!

Oh! grandezza delle cosette che formano i santi!

Oh! potenza dell'umiltà che Dio esalta!

B. S. B.

...Umile seme del divin beneplacito, Suor Maria di Sales Galerne. Unica traduzione italiana autorizzata della 2ª edizione francese. Monast. della Visit., Salò 1937. — L. 6.

Termino or ora la lettura di questo bel profilo biografico, di una piccola vita (1895-1932) di cui ben si può dire: *consummata in brevi, explevit tempora multa*; termino dunque or ora la lettura di queste duecento pagine divorate d'un fiato, e sento vivo il bisogno di ricominciare; segno che qui non sono parole allineate ma palpito d'anima e turgore di vita spirituale. È stata ravvicinata questa tenue figura angelica al piccolo fiore di Lisieux, e veramente i richiami sorgono molti e spontanei nell'animo di chi legge; ma io non so perché accanto alla piccola Teresa mi tornasse, mentre correa la lettura, spesso a sorridere Bernadette e la nostra Redi e la nostra Gemma Galgani ed altre che parvero veramente discese di Cielo in terra «a miracol mostrare»; a farci sentire che in fondo non è solo marciume la vita dei nostri tempi; sarà marciume la vita clamorosa, la vita così detta ufficiale, quella che meno è vita e più morte; ma frammezzo a noi quanti tesori di bontà, quante fragranze angeliche, quanto eroismo di carità cristiana!

INDICE SISTEMATICO DEL VOLUME XLIX

(IX DELLA QUINTA SERIE)

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Sacro Concistoro: (Atti relativi al Concistoro segreto del 12 dicembre 1937; al Concistoro publico del 16 stesso mese riguardante gli E.mi Cardinali 354

Messaggio Natalizio del Sommo Pontefice alla Chiesa e al Mondo . . . 3

Lettere Encicliche: « Divini Redemptoris » sul comunismo ateo 65
— « Mit brennender sorge » sulla situazione della Chiesa cattolica nel Reich germanico 97
— « Ingravescentibus » sul Rosario 289

Constitutiones Apostolicae: *S. Didaci* (erezione a nuova diocesi) 8
— *Angelorum et aliarum* (elevazione al grado di metropolitana) 8
— *De Umtata* (Prefettura di —) con lo stesso nome elevata alla dignità di Vicariato Apostolico 321
— *De Taikou* (si dismembra il Vicariato Apostolico e si erige una nuova Prefettura Apostolica « Zenshuensis » o « Choniuensis ») 321
— *De Celebes* (scissione del Vicariato Apostolico) 321
— *De Bulawayo* (da Prefettura passa Vicariato Apostolico) 321
— *De Koango et de Kassai Superiore* (si dismembrano i Vicariati e si forma la Prefettura Apostolica di Ipamu) 321
— *Abyssiniae* (soppressione del Vicariato Apostolico e si erigono le Prefetture Apostoliche di Gondar, Tigrè, Dessiè) 321
— *De Mogadiscio* (mutazione dei confini del Vicariato Apostolico) 322
— *De Kaffa* (la Prefettura Apostolica passa a Vicariato Apostolico di « Gimma » 322
— *De Gibuti* (mutazione di confini) 322
— *Africae inter populus Galla* (nuova denominazione in Vicariato Apostolico di « Harar ») 322
— *De Neghelli* (erezione a Prefettura Apostolica) 322
— *S. Ippoliti*, Viennensis, Strigoniensis et aliarum (cambiamento di confini e costituzione di alcune Amministrazioni Apostoliche) 322

Litterae Apostolicae: Lettera Apostolica all'Episcopato sulla situazione religiosa nel Messico 129

Motu Proprio: Quaedam causae civiles, quae personas Aulae Pontificiae respiciunt, competentiae subjciuntur Commissionis die XXI mensis septembris anni MCMXXXII instituitae 225

Epistulae:

Lettere 8, 34

Nuncium Radiophonicum: Il Radiomessaggio al Congresso Eucaristico di Manila 33
— Il Radiomessaggio ai fedeli radunati in Lersovia per il tempio dedicato a S. Teresa e per il raduno Eucaristico celebrato in tutta la Francia . 321

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

SACRA CONGREGAZIONE DEL SANTO OFFICIO

Decretum: Di condanna di un libro di L. Laberhonnière 34
Decretum: De novis cultus seu devotionis formis in introducendis deque inolitis in re abusibus tollendis 226
Decretum: Circa can. 1127 Codicis Juris Canonici 227
Decretum: Di condanna di un libro di G. Cogni 228

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Dioecesis T.: Praecedentiae 228
Dioecesis C.: Jurispatronatus 230

SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Provisio Ecclesiarum 8
Designatio Ordinarii pro appellatione 8

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Instructio: De Congregationibus religiosis indiginis condendis 257

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Responsa de Missa votiva D. N. Jesu Christi, Summi et Aeterni Sacerdotis . 233

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Instructio servanda a Tribunalibus Dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum 161, 193

ATTI DEI TRIBUNALI

SACRA PENITENZERIA APOSTOLICA

Dubia: Super Decreto « Consilium suum persequens » 234
Declaratio: Super Decreto quod incipit « Lex sacri coelibatus » 260
Decretum: Indulgentiae pro recitatione divini officii coram SS. Sacramento . 261
Decretum: Pium exercitium, quod diem sacerdotalem vocant, indulgentiis ditatur 262

SACRA ROMANA ROTA

Citatio edictalis 35

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CONCORDATARIA

Cassazione 21-11-1936 (Concordato art. 29): Ente ecclesiastico - Fondazioni di culto, ecc. 21
Cassazione 4-8-1937 (Concordato art. 34: legge 27 maggio 1929, art. 22): Matrimonio preconcordatario - Sentenza di nullità - Delibazione ecc. . . 43
Reintegro di supplemento di congrua 118
Il riscatto dell'imposta immobiliare e l'imposta complementare nel prestito redimibile 5 % 120

STUDI VARI

Il Rosario 295
Per la fondazione di una religione 305
Diritto canonico amministrativo 180
Brevi note di Teologia Pastorale sul matrimonio 183
Il primo comandamento 331
Del celibato ecclesiastico 342

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Natura e divisione del diritto (continuazione) 11, 35, 141, 171, 204, 235, 263, 323, 362
La custodia della SS.ma Eucaristia (can. 1265) 41

QUESTIONI CANONICHE E DI MORALE

Ripartizioni di frutti annui (can. 1480) 16
Beneficio d'inventario: Che cos'è 20
La transazione 56
Missa pro populo 122
Diniego della sepoltura ecclesiastica 151
Diritto di funerare i morti mandati a tumulare in luogo non proprio . . . 244

NOTE E DISCUSSIONI

A proposito di Diritto Concordatario e di Diritto Ecclesiastico e di altre cose ancora 22
Note pratiche sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico 27
Vicario cooperatore e matrimonio 61
Vicarii cooperatori in ordine all'assistenza al matrimonio 158
Sulla «Porzione Parrocchiale» 109, 273
Il più grave e il più importante tra i gravi ed importanti argomenti . . . 251

CONSULTAZIONI E QUESITI

Fonte battesimale 46
Oratorio e precetto festivo 49
Foro competente 53

Canone 1400 62
Fallenze corali 283
Distribuzioni corali (can. 395) 284
Assegni - Cauzioni - Abusi 286
Quali benedizioni può dare il Lettore? Quali il Diacono? (can. 1147) . . . 317
Quali pratiche occorrono per la richiesta di sussidi governativi per le chiese? 317

LITURGIA

La Sacra Congregazione dei Riti 124

ASCETICA SACERDOTALE

Commentando l'Enciclica «De sacerdotio Chatolico» 187
La mediazione di Maria SS.ma nella Enciclica «Ingravescentibus malis» . . 311
«Punti fermi» per una importante e giusta proposta 369

RECENSIONI

(Vedi nell'indice alfabetico i nomi dei varii Autori e l'ultima pagina di ogni fascicolo).

INDICE ALFABETICO DELLE PERSONE E DELLE COSE

A

Adami A., Vicario cooperatore e matrimonio, p. 61.

Amministrazione del patrimonio ecclesiastico: note pratiche, p. 27.

Arrighi (P. A.), Le feste cristiane nella teologia, p. 31.

Assegni, Cauzione, Abusi, p. 286.

B

Baldeschi G., Esposizione delle Sacre Cerimonie, p. 96.

Ballerini-Palmieri, p. 57.

Benedizioni: Quali può dare un Lettore? Quali il Diacono? (can. 1447), p. 217.

Beneficio: redditi annui spettanti al beneficiato uscente e a quello entrante (can. 1480), p. 16.

— D'inventario: che cos'è, p. 20.

Beni Ecclesiastici: definizione secondo il canone 1497, p. 27.

Blat, p. 46.

Bonardi A., Principii e norme di buona creanza, p. 160.

Bonavenia, S. J., Giudice de Rome, p. 256.

Bucceroni, p. 57.

C

Calcagno (P. Fr. Sav.), p. 255.

Cauzione, Assegni, Abusi, p. 286.

Celibato ecclesiastico, p. 342.

Cerri P. G., p. 31, 287.

Cimalà G., p. 319.

Competenza del foro per le cause di nullità di matrimonio, p. 53.

Concordato fra S. Sede e Italia: riconoscimento di fondazioni di culto per l'art. 29 del Concordato (Cassaz. 21-1-1936), p. 21.

Congrua: reintegro del supplemento, p. 118.

Congregazioni religiose in terra di missioni, p. 305.

Cooperatore: Vicario cooperatore e matrimonio, p. 61.

Coro, p. 283, 284.

Cozza L., Sulla « Porzione parrocchiale », p. 209, 273.

Cuesta U., 319.

Culto (fondazione di —) per l'art. 29 del Concordato, p. 21.

D

Dabin Paul, p. 287.

Darmanin A., Diritto di funerare i morti mandati a tumulare in luogo non proprio, p. 244.

Debuquoit A., p. 288.

Diacono: Quali benedizioni può dare (can. 1447), p. 317.

E

Ehl A., p. 96.

Enciclica « De Sacerdotio Catholico », p. 187, 251.

Eucaristia (SS.ma): La custodia della — (can. 1265), p. 41.

F

Fabricerie: soppressione di varie fabricerie, p. 64.

Fallenze Corali, p. 283.

Felisi V., p. 32.

Fondazioni di culto per l'art. 29 del Concordato, p. 21.

Fondazione di una religione, p. 305.

Fonte Battesimale (can. 774 ss.), Battistero proprio, Benedizione ecc., p. 46.

Foro competente circa le cause di nullità di matrimonio, p. 53.

Frutti annui: ripartizione di cui al can. 1480, p. 16.

Funerali: diritto di funerare i morti mandati a tumulare in luogo non proprio, p. 244.

G

Gouta P., p. 95.

Grano, Circa l'obbligo della denuncia, p. 30.

GRAZIOLI C. P., Vicarii cooperatori in ordine all'assistenza al matrimonio (can. 476, 1096), p. 158.
GREGORIO DA VILLA DI VILLA, p. 187, 251.

I

INDULTO dell'Oratorio privato, p. 49.
IUS FUNERANDI: Diritto di funerare i morti, p. 244.

J

JORET P. O. P., p. 95.

L

LAVEILLE E., p. 254, 287.
LEDIT G., S. J., p. 160.
LEPORE M., p. 288.
LETTORE: Quali benedizioni può dare, p. 317.
LITURGIA: La Sacra Congregazione dei Riti, p. 124.

M

MAGRI D. E., p. 256.
MARIA SS.ma nella Enciclica « Ingravescentibus malis », p. 311.
MATRIMONIO: Cause di nullità, Foro competente, p. 53.
— Preconcordatario: Sentenza di nullità, Delibazione, Causa ammessa dal Cod. Civ., Diritto di indagini sostanziali ecc., 43.
— Note di teologia pastorale sul matrimonio, p. 183.
— Vicario cooperatore e matrimonio, p. 61.
MESSA pro populo, p. 122.
MESSA (S.): Oratorio e precetto festivo (can. 1248, 1249), p. 49.
— Feste di precetto, p. 49.
MULLER L., p. 255, 320.
MEYNARD P. A. M., p. 287.

O

ORANO N., p. 95.
ORATORIO e precetto festivo (can. 1248, 1249), p. 49.

P

PARROCCHIA: Sulla « Porzione parrocchiale », che cos'è, p. 209, 273.
PATRIMONIO ECCLESIASTICO: Diritto Canonico amministrativo, p. 180.
— Note pratiche sull'amministrazione, p. 27.
PISTOCCHI M., p. 16, 41, 151, 180, 209, 244, 273, 331, 369.
PENE: De poenarum remissione.
PLUS R., S. J., p. 254, 287.
PORZIONE PARROCCHIALE: Che cos'è?, pagine, 209, 273.
PRESTITO REDIMIBILE 5 %: R. D. L. 5 ottobre 1936, n. 1743, p. 64.
— Il riscatto dell'imposta immobiliare e l'imposta compl., p. 120.

R

RASSEGNA DI MORALE E DIRITTO: Diritto Concordatario, p. 22.
— L'Uomo com'è, p. 64.
— Penetrazione bolscevica nell'Europa occidentale, p. 95, 337.
— Corso di Diritto Canonico per le Università italiane, p. 181.
REDDITI del Beneficio: Ripartizione di cui al can. 1480, p. 16.
REFERENDUM: Lo stato attuale degli studi di Morale in Italia, p. 128.
REINTEGRO del supplemento di congrua, p. 118.
RELIGIOSI: Fondazione di una religione in terra di Missioni, p. 305.
RIPARTIZIONE di frutti annui (can. 1480), p. 16.
ROMANI S.: A proposito di Diritto Concordatario e di Diritto Ecclesiastico, p. 22, 192.
— Assegni, Congrue, Abusi, p. 296.
— Brevi note di Teologia Pastorale sul matrimonio, p. 183.
— Che cos'è il « Beneficio d'inventario », p. 20.
— Canone 1400 (De Magisterio Ecclesiastico), p. 62.
— Diniego della sepoltura ecclesiastica, p. 151.
— Diritto canonico amministrativo, pagina 180.

— Distribuzioni corali (can. 395), p. 284.
— Del celibato ecclesiastico, p. 342.
— Fonte battesimale (can. 774), p. 46.
— Foro competente, p. 53.
— Fallenze corali, p. 283.
— Il Rosario, p. 295.
— La custodia della SS.ma Eucaristia (can. 1265), p. 41.
— La transazione, p. 56.
— Messa pro populo, p. 122.
— Nota sulla ripartizione di frutti annui di cui al can. 1480, p. 16.
— Note pratiche sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, p. 27.
— Oratorio e precetto festivo (can. 1248, 1249), p. 49.
— Per la fondazione di una religione, p. 305.
— Sacra Liturgia: La Sacra Congregazione dei Riti, p. 124.
— Teologia Morale: Il primo comandamento, p. 331.
Rosario: Il Rosario: Origine e genesi, indulgenze ecc., p. 295.

S

Sandreau Mons. A., p. 287.
Sartori P. C., p. 320.
Segni P., p. 319.
Sepoltura: Diniego della sepoltura ecclesiastica, p. 151.
Soubigou L., p. 288.
Stolfi G., p. 56.

T

Tasse di bollo: Confraternite passate alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica, p. 64.
Tasse scolastiche, p. 30.
Tencajoli O. F., p. 319.
Teologia Morale: Il primo comandamento, p. 331.
Transazione: Definizione, p. 56.

V

Verano Magni, p. 95.
Vicario cooperatore e matrimonio, p. 61.
Vicarii cooperatori in ordine all'assistenza al matrimonio (can. 476, 1096), p. 158.
Vigna L., p. 319.

Z

Zulati L., p. 287.

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Aloysius Traglia, Archiep. Caesarien., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16